

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATERRA e VETTORI \*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

#### Sanatoria di inadempimenti formali nei confronti dell'IVA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione concerne la concessione di una sanatoria in favore di contribuenti che sono incorsi in violazioni meramente formali delle norme sull'IVA, dalle quali discendono, però, conseguenze sanzionatorie sicuramente sproporzionate alla semplice omissione.

Si tratta, nella specie, della mancata presentazione, in termini, delle semplici dichiarazioni previste dal regime speciale per l'agricoltura e la pesca, disciplinato all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Un non trascurabile numero di imprenditori agricoli, soprattutto a causa delle numerose innovazioni ed integrazioni apportate al testo originario del cennato decreto, o anche per errore materiale, hanno ommesso di dichiarare — o hanno dichiarato fuori termine — all'ufficio IVA competente l'esercizio della facoltà di opzione (all'atto della dichiarazione annuale) o rinuncia (entro il 31 gennaio di ogni anno) al suddetto regime speciale, procedendo poi in base al sistema delle ordinarie deduzioni.

Per il resto, nessuna evasione fiscale è stata commessa, nessun danno economico o

d'altro tipo è stato arrecato all'erario, in quanto i predetti imprenditori hanno dato compiuto adempimento a tutte le prescrizioni sostanziali discendenti dall'esercizio (omesso) delle dette facoltà, rigorosamente contenendo il proprio operato entro i limiti della vigente norma fiscale. Hanno cioè operato detraendo IVA da IVA con la massima correttezza.

Non può sottacersi il disorientamento del contribuente fra le ormai numerose innovazioni che si sono susseguite in così breve lasso di tempo in materia: talchè, pur nella migliore buona fede ed in totale assenza di dolo, il contribuente medesimo può essere indotto in errore nel curare — ripetesì — adempimenti meramente formali. Dai quali discendono, come detto, conseguenze letteralmente esiziali, quali, ad esempio, l'impossibilità di ripetere dall'erario l'IVA a credito, oltre, naturalmente, alle altre penalità connesse.

D'altro canto, il legislatore ha, in varie occasioni, recepito le identiche argomentazioni, le medesime motivazioni, per casi analoghi nella soggetta materia: a solo titolo indicativo, si fa riferimento alle leggi 9 di-

cembre 1977, n. 912, e 19 febbraio 1979, n. 53, che hanno disposto analoga sanatoria.

Le condizioni ed i criteri che all'epoca hanno suggerito le due disposizioni ricorrono integralmente nella fattispecie: in particolare l'assenza totale di dolo, l'errore materiale scusabile, l'insussistenza di danno — anche eventuale — per la collettività, le numerose innovazioni e integrazioni susseguitesi in breve periodo che hanno reso ancora più complessa la materia, di per sè e per la sua novità già irta di difficoltà.

Sono circostanze tutte che, in considerazione della sostanziale scusabilità e dell'aspetto soggettivo della violazione (le sproporzionate sanzioni colpirebbero contribuenti il cui comportamento, per altri versi, è ineccepibile), riteniamo impongano anche in questo caso una sanatoria.

Si tratta di produttori agricoli, cioè di imprenditori con il minore livello di reddito, i quali, pur avendo rispettato appieno con costante comportamento le innumerevoli disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rischiano, a causa di una omissione meramente formale, non solo un lungo e difficile contenzioso, dall'esito peraltro incerto, ma soprattutto, in relazione alle penalità, l'oggettiva paralisi dell'attività e, in ogni caso, l'esclusione di ogni sviluppo futuro.

Sempre in materia di IVA, altro elemento di grave disagio per il contribuente è costituito dall'innovazione recata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n.24, che, all'articolo 3, quarto comma, dispone l'applicabilità fin dal 1° gennaio 1973 di alcune innovazioni di particolare rilievo.

Tali innovazioni hanno avuto, all'evidenza, finalità pubblicistica: si è omesso, però, di lasciare alla discrezionalità del contribuente la possibilità di avvalersi della norma che innova con effetto retroattivo.

Tale il caso, ad esempio, della norma sanzionatoria recata dall'articolo 37, ultimo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, che, nella nuova stesura, considera omessa a tutti gli effetti — salvo giustamente quelli utili per l'erario — la dichiarazione

annuale presentata dal contribuente con ritardo superiore a giorni 30. E ciò con decorrenza 1° gennaio 1973.

È noto che, vigente il testo del citato articolo 37 anteriormente all'innovazione di cui sopra recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 1979, l'ipotesi di ritardo di cui sopra, pur penalizzata adeguatamente, era disciplinata in maniera opposta nel senso che non esisteva nessuna disposizione che privasse di valore la dichiarazione tardiva. Si dà il caso, peraltro di non trascurabile diffusione, per cui i contribuenti che avevano commesso l'infrazione vigente la vecchia normativa e per la quale avevano instaurato controversia dinanzi alle competenti commissioni tributarie soprattutto al fine di conseguire il rimborso di ingenti somme per IVA a credito, con la citata nuova disciplina, decorrente, ripetesi, dal 1° gennaio 1973, si vedono preclusa ogni possibilità del rimborso stesso.

Il che equivale, nella gran parte dei casi, alla rovina totale del contribuente medesimo.

L'innovazione, peraltro non esente da sospetto di illegittimità costituzionale, sembra diretta ad eliminare, con gravissimi effetti economici e giuridici, un diritto del contribuente, tutelato dall'articolo 23 della Costituzione, che vieta le prestazioni patrimoniali non previste dalla legge (nella specie, la cancellazione del credito).

Consegue che anche in questa ipotesi si impone una modifica legislativa che, lasciando inalterati i rapporti comunque definiti, consenta l'eliminazione di una imperfezione giuridica e la possibilità prima non preclusa per il contribuente di vedersi condannato, sì, alle penalità previste da tale tipo di omissione, ma non privato dei diritti riconosciutigli dalla legge per la difesa dei quali ha, peraltro, promosso controversia.

Poichè il disegno di legge intende evitare impreviste conseguenze a contribuenti minori, e comunque in ottemperanza con la sostanza degli adempimenti nei confronti dell'IVA, per inadempienze puramente formali e che non ledono interessi nè fiscali nè collettivi, si confida che lo stesso venga favorevolmente esaminato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

I contribuenti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, negli anni antecedenti al 31 dicembre 1978, hanno assolto la imposta nei modi normali senza aver presentato nel termine prescritto le dichiarazioni di cui al citato articolo 34, commi quarto e quinto, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, numero 24, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94, possono presentarle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I contribuenti di cui al primo comma, che negli anni precedenti il 31 dicembre 1978 hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 21 milioni ed hanno applicato l'imposta nei modi normali, sono ammessi — alla pari dei contribuenti di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1979, n. 53 — a presentare le dichiarazioni di rinuncia al regime speciale di rimborso dell'imposta entro il medesimo termine.

Gli obblighi di fatturazione e di registrazione, ove non tempestivamente adempiuti, devono essere assolti entro il termine previsto dal precedente comma.

## Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, concernente la decorrenza dal 1° gennaio 1973 delle integrazioni e correzioni apportate all'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, trova applicazione esclusivamente nei confronti dei rapporti tributari comunque definiti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.